



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

CAPITOLATO SPECIALE

GARA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' E MONITORAGGIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI COMPLEMENTARI

PERIODO SETTEMBRE 2021 - AGOSTO 2023



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

INDICE DEL CAPITOLATO

PARTE I° : OGGETTO DELL'APPALTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO	4
ART. 3 – SEDI DEL SERVIZIO	4
ART. 4 – CONTENUTI DEL SERVIZIO.....	5
ART. 5 STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	10
PARTE II° : CRITERI DI ESECUZIONE.....	11
ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO, PERIODO DI SVOLGIMENTO E OPZIONI	11
ART. 7 – IMPORTO DELL'APPALTO	11
ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	11
ART. 9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 10 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	13
ART. 12 NORME GENERALI IN TEMA DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	14
12.1 Qualifiche del personale impiegato nell'appalto.....	14
12.2 Trattamento dei lavoratori e sostituzioni	14
12.3 Materiale e mezzi	15
12.4 Sciopero.....	15
12.5 Inadempienza contributiva dell'esecutore	15
12.6 Inadempienza retributiva dell'esecutore	17
ART 13 GARANZIE E RESPONSABILITA'	17
ART 14 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SULL'ASSUNZIONE DEI DISABILI	18



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

ART 15 RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	19
ART. 16 PAGAMENTI.....	19
16.1 Modalità generale di pagamento.....	19
16.2 Pagamento a saldo	20
ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
ART. 18 ADEGUAMENTO PREZZI	21
ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO.....	22
ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 21 SUBAPPALTO.....	23
ART. 22 FACOLTA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	23
ART. 23 PENALI	23
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 25 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	26
ART. 26 GARANZIA DEFINITIVA.....	26
ART. 27 RECAPITO E REFERENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	28
ART. 28 SPESE CONTRATTUALI	28
ART. 29 NORME CHE REGOLANO L'APPALTO.....	29



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

PARTE I° : OGGETTO DELL'APPALTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di controllo e monitoraggio della qualità e delle prestazioni della ristorazione scolastica (erogata nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) e della ristorazione sociale complementare (pasti anziani e adulti a domicilio, CSE e mensa solidale) del Comune di Cesano Maderno.

Il sistema di controllo e monitoraggio del servizio di refezione verifica che le prestazioni erogate dall'impresa aggiudicataria della ristorazione siano corrispondenti alle specifiche tecniche dettagliate nel relativo capitolato speciale nonché nella relativa offerta tecnico-progettuale ed economica, presentata in sede di gara.

ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO

Il controllo e monitoraggio del servizio di ristorazione ha lo scopo di:

- Fornire garanzie sulla corretta modalità di conduzione del servizio di ristorazione scolastica, in ogni suo aspetto: strutture, attrezzature e impianti di produzione e consumo dei pasti, derrate alimentari, metodologie tecnico-operative, mediante ispezioni e verifiche;
- Verificare le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti in riferimento a quanto previsto nel capitolato e nell'offerta progettuale presentata in sede di gara dal Concessionario;
- Verificare la conformità degli alimenti alla normativa vigente onde prevenire rischi per la salute pubblica (tossinfezioni o intossicazioni per presenza di patogeni, tossine o sostanze tossiche), attraverso controlli analitici;
- Monitorare nel tempo la gradibilità dei pasti da parte dei fruitori;
- Indicare gli eventuali interventi di miglioria necessari per il buon andamento del servizio di ristorazione, sia dal punto di vista organizzativo che strutturale;
- Promuovere una corretta alimentazione.

ART. 3 – SEDI DEL SERVIZIO

Il servizio di controllo qualità sarà svolto nelle seguenti sedi, site nel Comune di Cesano Maderno:

- | | |
|--|----------------------|
| - Scuola dell'infanzia MONTESSORI | Via Riccione, 1 |
| - Scuola dell'infanzia CALASTRI | Via San Bernardo, 65 |
| - Scuola primaria M. L. KING | P.zza D. D'aosta, 1 |
| - Scuola primaria Don Aldo MAURI | Via Sardegna, 14 |
| - Scuola primaria Don Antonio BORGHI | Via col Di Lana |
| - Scuola primaria Gianni RODARI | Via Stelvio 18 |
| - Scuola primaria Ada NEGRI | Via Monte Zebio 8 |
| - Scuola primaria Luigi MINOTTI | Piazza Formenti 58 |
| - Scuola secondaria di I° grado SALVO D'ACQUISTO | Via Cozzi 7 |
| - Scuola secondaria di I° grado GALILEO GALILEI | Via San Marco 88 |
| - Centro cottura centralizzato | Via Lazzati |
| - CSE – centro socioeducativo | Via Leopardi, 13 |



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

ART. 4 – CONTENUTI DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore garantisce che i servizi oggetto della presente gara siano effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi. Userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio di controllo qualità della ristorazione scolastica e servizi complementari, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Comune di Cesano Maderno.
2. Garantirà la cura delle relazioni con le persone presenti nei refettori e nel centro cottura (personale del gestore della refezione, referenti della commissione mensa, insegnanti etc) in occasione delle visite ispettive, costituendo tali momenti un'occasione di conoscenza e confronto in materia di educazione alimentare, di corretta erogazione del servizio di refezione e di percezione – da parte dei terzi - del servizio comunale di monitoraggio affidato all'appaltatore.
3. La tipologia e il numero di interventi che devono essere svolti sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHiesto	NUMERO DI INTERVENTI e MODALITA'
Visite ispettive per verificare le modalità di conduzione del servizio di ristorazione scolastica e complementare (sociale), in ogni suo aspetto: strutture, attrezzature e impianti di produzione e consumo dei pasti (controllo dello stato di manutenzione funzionalità ed efficienza) derrate alimentari; metodologie tecnico-operative (dal ricevimento della merce ordinata alla distribuzione dei pasti), controllo dell'igiene ambientale e delle procedure di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione; conformità dei menù preparati rispetto a quelli previsti; gestione diete speciali; corretta applicazione del piano di autocontrollo redatto dal gestore del servizio; rispetto del rapporto numerico personale/utenti nella fase di distribuzione pasti; in generale, conformità del servizio di refezione al relativo capitolato speciale d'appalto ed alla relativa offerta tecnica presentata in sede di gara.	Per ogni anno scolastico ➤ Almeno 3 ispezioni mensili al Centro Cottura (da settembre a giugno) ➤ Almeno 2 ispezioni mensili negli 11 refettori (da settembre a giugno) Nel mese di luglio dovranno essere svolte almeno • 2 visite ispettive presso il centro cottura per monitorare l'andamento dei servizi complementari sociali • 1 visita ispettiva presso il CSE Dovrà essere redatto apposito report per ogni visita ispettiva effettuata, partendo da apposite check list degli elementi da controllare ed in modo che i report relativi ad ogni audit siano redatti sempre secondo il medesimo schema e risultino facilmente confrontabili fra loro. Le check list da utilizzare per la redazione dei report relativi alle visite ispettive devono riferirsi alla valutazione del servizio in ogni suo aspetto (strutture, attrezzature, situazione igienica, derrate e rispondenza al capitolato d'appalto ed all'offerta tecnica della refezione) ed evidenziare in modo chiaro e sintetico l'esito di ogni parametro monitorato. In particolare – per quanto riguarda le ispezioni eseguite presso i refettori – dovrà essere effettuata



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

	anche la valutazione organolettica dei pasti forniti all'utenza, rilevandone l'accettabilità/gradibilità personale e dell'utenza, nonché la rispondenza alle grammature. Nel report potranno altresì essere riportati eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio. I verbali delle visite ispettive, regolarmente sottoscritti dall'ispettore, di norma sono trasmessi entro 3 giorni dall'ispezione all'ufficio comunale pubblica istruzione tramite posta elettronica, preferibilmente via pec. Laddove siano state riscontrate difformità gravi e importanti dovranno essere trasmesse prontamente – nella medesima giornata - allertando altresì telefonicamente il predetto ufficio.
Reperibilità	L'affidatario del servizio deve garantire reperibilità telefonica costante - di norma dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì – nonché per emergenze e criticità eccezionali a necessità. Se richiesto e necessario, dovrà altresì intervenire tempestivamente in loco, entro la giornata.
Controlli analitici su matrici alimentari e ambientali.	Per ogni anno scolastico Almeno 4 analisi microbiologiche da effettuarsi o presso il Centro Cottura o presso i refettori, a campione. I campioni da sottoporre ad analisi devono essere scelti, alternativamente, tra materie prime, semilavorati, prodotti finiti, piatti serviti, tamponi ambientali, tamponi palmari. In base al campione individuato, le determinazioni analitiche riguarderanno, a rotazione, i seguenti parametri; conta batterica totale, Enterococchi, Escherichia Coli, Stafilococchi, Coliformi totali, Salmonella, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens. Le modalità di prelievo e conservazione dei campioni e le analisi di laboratorio dovranno rispettare le metodiche ufficiali e la legislazione vigente. I risultati delle analisi di laboratorio dovranno essere riportati sui certificati di analisi che, come tali, avranno valore legale. Per consentire una facile lettura, in corrispondenza dei valori determinati dovranno figurare anche i limiti legali o, in mancanza di questi, i valori



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

	riportati in letteratura relativi ai parametri analizzati. Nell'offerta presentata deve essere dichiarato il laboratorio, o i laboratori, presso i quali saranno effettuate le analisi richieste. I Rapporti di prova, regolarmente sottoscritti, dovranno essere inviati tramite pec all'ufficio comunale pubblica istruzione, di norma entro 10 giorni dall'effettuazione del prelievo. Qualora fosse riscontrata una condizione di potenziale pericolo per la salute umana i dati dovranno essere comunicati immediatamente. In caso di parametri non conformi, il certificato con un sintetico commento, deve essere consegnato all'ufficio pubblica istruzione rapidamente e nello stesso dovranno essere elencate le carenze riscontrate, in ordine di gravità ed indicati i provvedimenti per risolverle.
Predisposizione dei menù e relative proposte di modifica/aggiornamento	1 menù invernale e 1 menù estivo elaborato su 6 settimane, con relative grammature per scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado (per alunni ed insegnanti) nonché per i pasti sociali (anziani, CSE e mensa solidale). Dovrà essere altresì garantita assistenza tecnica per il loro aggiornamento, tenuto conto di quanto stabilito dall'Amministrazione alla luce dei bisogni emersi nelle commissioni mensa e nel rispetto dei principi di una sana e corretta alimentazione.
Verifica e monitoraggio delle diete speciali (Diete di tipo sanitario e di tipo etico-religioso)	L'appaltatore dovrà verificare la puntuale predisposizione delle diete da parte del gestore del servizio di refezione, nonché la loro correttezza con riferimento alla tipologia dei prodotti utilizzati, alle grammature per ogni ingrediente, nonché alle procedure per la corretta assegnazione delle diete etc
Monitorare le iniziative di educazione alimentare proposte e gestite per gli alunni delle scuole dalla Società di ristorazione – in applicazione del capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica della refezione - promuovendo un approccio	Indicativamente una o due volte all'anno l'appaltatore incontra il gestore del servizio di refezione ed i referenti scolastici per i progetti di educazione alimentare per programmare gli interventi di educazione alimentare destinati agli alunni e verificare al termine dell'anno gli esiti degli stessi.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

interdisciplinare ed una loro integrazione con progetti e programmi di studio scolastici.	
Organizzazione di corsi di formazione/aggiornamento/informazione, destinati alla commissione mensa, al personale scolastico ed ai genitori.	Per ogni anno scolastico ➤ Almeno 1 corso della durata di 6 ore (suddivisibile in più giornate) rivolto alla Commissione Mensa ed al personale scolastico. Gli argomenti dei corsi di formazione riguarderanno: l'igiene; le normative e le problematiche connesse con la conservazione, la produzione e la somministrazione degli alimenti; gli elementi essenziali delle linee guida della Regione Lombardia per l'elaborazione dei menù; la gestione delle diete speciali. Altri argomenti potranno essere proposti, definiti e concordati in base alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, della Commissione Mensa e in caso di aggiornamento del quadro normativo di riferimento. ➤ Almeno 2 serate informative/divulgative all'anno sul tema dell'alimentazione alimentare per i genitori degli alunni delle scuole del territorio. Gli argomenti saranno concordati con l'Amministrazione comunale, sulla base delle proposte formulate dall'Appaltatore, possibilmente coordinandole con gli interventi di educazione alimentare proposti agli alunni dal gestore del servizio di refezione scolastica. Sia con riferimento agli incontri formativi che alle serate informative/divulgative rivolte ai genitori l'appaltatore dovrà proporre formule organizzative che tengano conto dei vincoli e misure di sicurezza necessarie per contrastare la diffusione del covid-19, nel caso del perdurare della pandemia.
Indicazione degli interventi di miglioria necessari al buon andamento del servizio di ristorazione, sia dal punto di vista organizzativo che strutturale.	Nello spirito del mantenimento di un buono standard del servizio di refezione e di un suo miglioramento nel tempo l'Appaltatore proporrà suggerimenti nei report delle visite ispettive, nei rapporti di prova - se necessario - nel corso delle riunioni con la commissione mensa e/o la stazione appaltante, in ragione di aggiornamenti normativi e regolamentari e/o quando valutato opportuno.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Monitoraggio ed elaborazione delle schede di gradimento del menù e individuazione di eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.	L'appaltatore dovrà produrre una sintesi bimestrale del livello di gradimento complessivo – sul totale dei fruitori e possibilmente con dettaglio per ogni plesso scolastico – delle pietanze inserite nel menù. Ogni bimestre andranno esaminati almeno due primi, due secondi e due contorni; la sintesi andrà redatta a partire dalle schede compilate, per lo stesso periodo, dai componenti la Commissione Mensa, nonché dagli eventuali questionari di soddisfazione dell'utenza dei servizi di refezione sociale complementari. Tali informazioni saranno utili per la formulazione di proposte di modifica e miglioramento dei menu. La sintesi dovrà essere inviata puntualmente – entro 10 giorni dal termine del bimestre - all'ufficio pubblica istruzione e dovrà essere illustrata in occasione delle riunioni della Commissione mensa.
Partecipazione a riunioni	L'appaltatore dovrà garantire la sua partecipazione alle riunioni della Commissione Mensa e provvedere alla stesura dei relativi verbali, da condividere con il Presidente della Commissione e con l'ufficio pubblica istruzione. Indicativamente sono tenuti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 incontri per anno scolastico della Commissione Mensa . Oltre che alle riunioni della commissione mensa, l'appaltatore sarà tenuto a partecipare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad altri eventuali incontri che dovessero essere organizzati con genitori, insegnanti e rappresentanti A.T.S., relativi alla ristorazione scolastica (si stimano al massimo 2 incontri nel biennio d'appalto)
Controllo della predisposizione e/o aggiornamento dei documenti relativi al rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene alimentare (es. piano di autocontrollo).	Almeno 1 volta all'anno
Attività di supporto all'Amministrazione	L'appaltatore garantisce il supporto all'Amministrazione comunale • per la corretta applicazione delle norme relative a produzione e somministrazione di alimenti – incluse le linee guida sulla ristorazione scolastica regionali e quelle dell'ATS



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

	territorialmente competente – e sui relativi aggiornamenti. • per la stesura/aggiornamento degli allegati tecnici, nonché per la valutazione economica del costo pasto, in fase di redazione della documentazione per l'affidamento in appalto (o concessione) del servizio di refezione, nonché in caso di necessità di variazione delle condizioni vigenti di concessione.
--	---

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività affidate all'appaltatore, all'avvio del servizio il Comune provvederà a consegnare all'aggiudicatario copia del capitolato d'appalto e dei relativi allegati tecnici, nonché copia dell'offerta tecnica del gestore del servizio di refezione scolastica e sociale.

Incompatibilità: l'aggiudicazione e l'esecuzione del presente appalto è incompatibile con la sussistenza di rapporti di carattere commerciale, seppure indiretto, con la ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Cesano Maderno.

L'operatore economico dovrà dichiarare, al momento della gara, che non sussistono e non sussisteranno tali rapporti per tutta la durata del contratto.

ART. 5 STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore garantisce un raccordo costante con l'Amministrazione Comunale, nonché con la Commissione mensa, con il gestore del servizio di refezione e con il competente servizio dell'A.T.S. per garantire il supporto necessario per il buon andamento del servizio di refezione.

L'Aggiudicatario collabora con l'Amministrazione comunale nel monitoraggio del presente appalto, garantendo:

- La trasmissione trimestrale di una tabella di sintesi delle prestazioni effettuate (sul punto si rimanda all'art. 16.1 del capitolato).
- La trasmissione di un report sintetico al termine di ciascun anno scolastico (entro il 10 agosto) sulle attività condotte durante l'anno, nel quale vengono riepilogati gli interventi ed i servizi prestati durante l'anno, evidenziando punti di forza e/o eventuali criticità riscontrate;
- la disponibilità per riunioni con la stazione appaltante (ufficio pubblica istruzione): dovranno essere garantite almeno due riunioni di programmazione/organizzazione/valutazione del servizio appaltato, nonché incontri sui casi/problemi specifici, in caso di necessità, per facilitare la risoluzione rapida di criticità che dovessero emergere.



PARTE II° : CRITERI DI ESECUZIONE

ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO, PERIODO DI SVOLGIMENTO E OPZIONI

1. L'appalto avrà la durata di due anni scolastici dall'01/09/2021 al 31/08/2023.
2. Il servizio dovrà essere svolto nel periodo di funzionamento delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, come da calendario scolastico (da settembre a giugno). Nel mese di luglio dovranno essere svolte almeno due visite ispettive presso il centro cottura ed una presso il CSE per monitorare l'andamento dei servizi di refezione sociale complementari.
3. **OPZIONE DI RINNOVO AGLI STESSI PATTI PREZZI E CONDIZIONI:** Ove l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo il Comune si riserva il diritto di opzione per il rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
4. Il rinnovo potrà essere domandato dalla Stazione appaltante **per due anni** scolastici o per un periodo inferiore (1 anno scolastico) agli stessi patti e condizioni del rapporto originario.
5. Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dall'Ente, disgiuntamente per ciascun anno.
6. La comunicazione di volersi avvalere dell'opzione di rinnovo nel tempo dell'appalto sarà inviata dal Committente al soggetto aggiudicatario indicativamente almeno tre mesi prima della scadenza del contratto; sarà approvata dal Comune previa acquisizione della comunicazione di disponibilità da parte dell'impresa.
7. **OPZIONE DI PROROGA TECNICA:** La durata dell'appalto inoltre, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, nelle more dell'espletamento di una nuova gara (rif. art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016) e nella misura strettamente necessaria al completamento della procedura d'individuazione del nuovo contraente. Tale "estensione tecnica" della durata del contratto, se domandata dal Committente (prima della scadenza del termine dell'appalto) costituirà un obbligo per l'Appaltatore.

ART. 7 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto è indicato all'art. 3 del disciplinare di gara e qui si intende integralmente riportato.
2. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, **il valore complessivo della gara**, indicato nell'ultima riga della tabella di cui al predetto art. 3 del disciplinare e comprensivo del valore delle opzioni di cui all'art. 6 del capitolato, verrà inserito nella richiesta di CIG per il presente appalto.

ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 101 comma 1 e 111 comma 2 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il direttore dell'esecuzione, che di norma coincide con il responsabile unico del procedimento, salvo diversamente stabilito dalla stazione appaltante.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

3. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice appalti, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
4. L'appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite da questa figura nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso direttore.
5. Ai sensi dell'art. 102 comma 1 del D.Lgs.50/2016 il responsabile unico del procedimento (RUP) controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione.
6. Considerato che il presente appalto ha un importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante si avvale della facoltà di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile unico del procedimento (rif. art. 102 comma 2 del D.lgs 50/2016). Il predetto documento è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. A tal fine è rilevante la seguente documentazione: copia degli atti di gara, copia del contratto, documenti contabili, risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita, ogni ulteriore documentazione ritenuta utile allo scopo.
7. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
8. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione l'ammontare residuo della cauzione definitiva (20%) potrà essere svincolato e la stazione appaltante procederà al pagamento del saldo delle prestazioni, secondo le modalità indicate all'art. 16.2 del presente capitolato.

ART. 9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, l'Amministrazione comunale autorizzerà l'avvio dell'esecuzione. L'Aggiudicatario garantirà disponibilità immediata allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, anche nelle more della sottoscrizione del contratto.
2. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione quando la mancata esecuzione immediata della stessa determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (rif. Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016). Troverà altresì applicazione l'art. 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020, convertito in legge 120/2020.
4. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
5. A mente dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 nel caso si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

ART. 10 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, qualora circostanze particolari, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Comune committente ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
3. Nel caso di sospensione il Comune con l'intervento dell'Appaltatore compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dal gestore.
4. Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, firmato dall'esecutore e dal Comune. Nel verbale di ripresa è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
5. Laddove le cause imprevedibili o di forza maggiore impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
7. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
9. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il risarcimento dei danni subiti, da calcolarsi come stabilito dall'art. 1382 del codice civile.

ART. 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente autorizzata dal Responsabile unico del procedimento della stazione appaltante, (rif. Art. 106 del D.Lgs 50/2016).
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.



ART. 12 NORME GENERALI IN TEMA DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

12.1 Qualifiche del personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. In particolare il personale preposto ai controlli, alle attività ispettive ed a tutte le attività previste dal presente capitolato deve essere
 - in possesso di **Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari o titolo equipollente e di iscrizione all'albo dei Tecnologi alimentari**,
 - avere una adeguata preparazione ed esperienza professionale almeno triennale in attività analoghe e/o simili;
 - essere di provata capacità e di assoluta fiducia, onestà e riservatezza
2. E' fatto assoluto divieto di utilizzare personale sprovvisto dei titoli sopra descritti.
3. L'Appaltatore, in sede di gara, dovrà presentare il curriculum tipo del/i tecnologo/i che sarà/nno impegnati nel servizio, dal/i quale/i emergano le esperienze e le competenze professionali effettive e potenziali. Rispetto al curriculum presentato dall'appaltatore in sede di gara, nel corso della gestione non viene ammessa alcuna variazione peggiorativa, a meno che venga giudicata equivalente dalla Stazione Appaltante, che si riserva comunque di accettare o meno le eventuali variazioni.

12.2 Trattamento dei lavoratori e sostituzioni

1. Il personale impegnato nel servizio da parte del soggetto aggiudicatario avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con lo stesso e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario la direzione e la responsabilità del predetto personale e tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
2. Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra: l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni; nonché tra l'Impresa e l'appaltatore uscente.
3. L'appaltatore assicurerà nei confronti dei propri lavoratori e, se costituito sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto la piena applicazione del CCNL di categoria vigente - o di miglior favore - sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile. L'appaltatore garantirà l'applicazione del predetto CCNL anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore garantirà altresì un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Al personale dovranno essere riconosciuti gli scatti di anzianità maturati e/o condizioni più favorevoli acquisite ad personam. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di curare l'osservanza delle norme civili, delle norme relative alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed igiene sul lavoro, delle norme contrattuali disposte a favore dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

oggetto dell'appalto, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali.

5. Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs.81/2008 il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, **corredato di fotografia** e contenente:

nome e cognome dell'operatore
numero di matricola
qualifica
ragione sociale della ditta

Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

7. L'appaltatore infine dovrà provvedere alla sostituzione tempestiva entro le 24 ore del personale assente con personale idoneo, in possesso delle qualifiche e titoli di studio previsti dal presente capitolato, in modo da garantire continuità nel servizio appaltato.
8. Il soggetto aggiudicatario, qualora trattasi di Impresa, si impegna, previa motivata richiesta del Committente, a richiamare e, se necessario, a sostituire gli operatori che non risultassero idonei. Le segnalazioni e le richieste del Committente saranno impegnative per l'aggiudicatario
9. L'impresa non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

12.3 Materiale e mezzi

1. L'appaltatore deve fornire al personale tutto il materiale, le attrezzature ed i mezzi necessari alla materiale erogazione del servizio.
2. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
3. Tutti i costi di cui al presente paragrafo sono a carico dell'appaltatore ed inclusi nel prezzo offerto in sede di gara.

12.4 Sciopero

1. Al fine di garantire la continuità delle attività affidate, nonché di salvaguardare contestualmente il diritto di sciopero per i dipendenti dell'appaltatore, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia all'amministrazione comunale tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, ai sensi della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e della Legge 83/2000.
2. Le interruzioni per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità di sorta.
3. Per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dall'Impresa Aggiudicataria nulla sarà dovuto all'impresa.
4. In caso di interruzione per cause imputabili all'Appaltatore il Comune si riserva facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

12.5 Inadempienza contributiva dell'esecutore

1. La stazione appaltante verifica la regolarità contributiva dell'appaltatore tramite il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero il certificato che attesta contestualmente la



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La stazione appaltante provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC, l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.
3. In fase di esecuzione del contratto il DURC viene acquisito dal Comune:
 - per il pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio (SAS);
 - per il certificato di regolare esecuzione;
 - per il pagamento del saldo finale.
4. Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, il Committente, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli di cui al presente capitolato, procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegna all'Appaltatore il termine massimo di 15 giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
5. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
6. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.
7. La trattenuta da parte della Stazione Appaltante, quale sostituto contributivo, delle somme dovute all'appaltatore è effettuata successivamente:
 - alle ritenute dello 0,50 per cento indicate dal comma 5 bis dello stesso art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 16.1 del presente capitolato e
 - alle eventuali trattenute operate dal Comune quale sostituto retributivo – si veda l'art. 12.6 del presente capitolato.
8. Con la somma restante dopo le ritenute operate in base al precedente comma 7, il Comune procede al pagamento degli eventuali debiti previdenziali dell'appaltatore. L'intervento sostitutivo della Stazione appaltante può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze dell'appaltatore evidenziate nel Durc.
9. Costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lsg. 50/2016 l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive. In tale caso il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.
10. Per le inadempienze di cui al presente articolo, il Committente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

12.6 Inadempienza retributiva dell'esecutore

1. Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'esecuzione dei servizi direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.
2. I pagamenti, in oggetto, eseguiti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1 del presente articolo, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento delle retribuzioni entro il termine di cui al comma 1 e non presenti contestazioni sulle richieste di cui al medesimo comma 1, il Committente inoltre, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
5. Per le inadempienze di cui al presente articolo, il Committente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

ART 13 GARANZIE E RESPONSABILITA'

1. L'aggiudicatario è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi – quali ad esempio personale dell'appaltatore del servizio di refezione, persone presenti, a vario titolo (insegnanti, personale amministrativo, studenti, visitatori, ecc.), negli ambienti di pertinenza della scuola - ed ai loro beni (quali ad esempio beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, degli Istituti scolastici, degli studenti e del personale docente e non, del gestore del servizio di refezione o comunque da questi detenuti o posseduti a diverso titolo) nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
2. L'aggiudicatario pertanto dovrà stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati a terzi ed ai loro beni durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
3. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti dell'Aggiudicatario stesso.
4. Tale copertura assicurativa dovrà espressamente considerare quali terzi anche il Comune e le scuole, nonché i relativi dipendenti.
5. Resta comunque ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia o per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

6. **Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni, unitamente alla quietanza d'intervenuto pagamento del premio. La quietanza dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della sua validità nel corso della durata del servizio.**
7. *L'Appaltatore* s'impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per l'intera durata dell'appalto e sue eventuali proroghe e/ rinnovi e – comunque – sino a completa ed esatta esecuzione dell'appalto - ed a comunicare all'Amministrazione appaltante eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, *l'Appaltatore* dovrà produrre nuova polizza assicurativa con almeno i medesimi massimali e condizioni.
8. Il Comune e le Scuole non potranno in alcun modo essere considerati depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'Aggiudicatario che si trovino nei locali della Scuola, per cui solo all'Aggiudicatario medesimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune e la scuola esonerati da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.
9. I Tecnologi Alimentari che opereranno per conto dell'aggiudicatario, sono tenuti alla stipula, con una Compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile Professionale (come definito dalla legge 148/2011 e dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137 del 7 agosto 2012) in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi ed ai loro beni. Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per anno.
10. Copia della polizza regolarmente sottoscritta e quietanzata dalle parti dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto d'appalto.

ART 14 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SULL' ASSUNZIONE DEI DISABILI

1. La ditta si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna a:
 - ⇒ comunicare all'ente locale, all'atto della stipula del contratto d'appalto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del D.Lgs. sopra richiamato;
 - ⇒ trasmettere al Comune, all'atto della stipula del contratto d'appalto, copia del documento di valutazione dei rischi, per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
 - ⇒ a comunicare al Comune prima dell'avvio del servizio il nominativo del medico Competente, nonché a trasmettere copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale – quando dovuti - e copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori.
2. Nel caso del perdurare dell'epidemia da COVID l'operatore economico dovrà garantire l'assunzione delle misure di sicurezza previste nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020.
3. La ditta infine si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 68/99 avente per oggetto il collocamento dei disabili.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

ART 15 RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY

1. La ditta si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR UE 2016/679. L'appaltatore impegna se stesso ed i propri operatori che saranno destinati al presente appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi - che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla stazione appaltante - le informazioni sugli utenti e sugli operatori, fatti e/o circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.
2. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, la società aggiudicataria viene nominata, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del contratto d'appalto. La stessa ditta dovrà provvedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi al committente.

ART. 16 PAGAMENTI

16.1 Modalità generale di pagamento

1. A fronte dell'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente atto, il Comune corrisponde all'Aggiudicatario il corrispettivo di aggiudicazione, risultante dagli atti di gara. Il corrispettivo annuo (rapportato su 12 mesi) sarà liquidato in rate/quote trimestrali.
2. Il corrispettivo risultante dagli atti di gara è comprensivo di tutte le voci (servizi, prestazioni, spese accessorie, prestazioni amministrative, materiale ed attrezzature, spostamenti etc) necessarie per la perfetta esecuzione del servizio oggetto d'appalto e con esso l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Committente per le attività in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal Committente con il pagamento.
3. I pagamenti avvengono **trimestralmente**, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
4. Al fine di consentire il controllo di cui al punto precedente, al termine di ciascun trimestre, la società appaltatrice trasmette all'Amministrazione Comunale una tabella di sintesi delle prestazioni effettuate.
5. Sulla base di tale modulistica il direttore dell'esecuzione emette lo stato avanzamento del servizio. (SAS). Ai sensi dell'art. 113 bis del codice appalti, nello stesso giorno di emissione del SAS e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dalla sua adozione è emesso da parte del responsabile del procedimento il conseguente CERTIFICATO DI PAGAMENTO. Dopo l'emissione del certificato di pagamento la ditta appaltatrice potrà presentare regolare fattura.
6. La liquidazione delle competenze spettanti avviene dietro presentazione di regolare fattura elettronica, a 30 gg. data ricevimento della stessa e previa comunque acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
7. La fattura elettronica mensile è redatta secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. La fattura deve essere inviata alla stazione appaltante tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

delle Entrate. Il Comune provvederà a comunicare all'Appaltatore il Codice Univoco Ufficio – che è inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) – e che costituisce informazione obbligatoria della fattura elettronica per consentire al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica al destinatario.

8. La fattura contiene l'esatta indicazione del servizio interessato, l'indicazione dell'imponibile e dell'IVA, nonché l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (Split payment). Ai sensi dell'art. 1 comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014, infatti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, l'imposta IVA è versata dalla stessa Pubblica Amministrazione.
9. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
10. Il Committente procede al pagamento del dovuto solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
11. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12.5 del presente capitolato.
12. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
 - omessa trasmissione del documento di cui al punto 4 del presente articolo;
 - DURC irregolare.
13. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi, né avrà titolo per risarcimento danni o alcuna pretesa per eventuali ritardi o sospensioni del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
14. Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla ditta e quant'altro dalla stessa dovuto.
15. In caso di ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, è applicabile il tasso d'interesse legale. In ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

16.2 Pagamento a saldo

1. Non oltre 30 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione il RUP rilascia il certificato di pagamento per la liquidazione del saldo, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
1. In tale occasione la stazione appaltante provvede alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs 50/2016 ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In adempimento alla legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 (convertito con modificazioni nella legge 217/2010), l'Appaltatore ed il Comune di Cesano Maderno si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto.
2. A tal fine l'appaltatore si impegna a rispettare la legge 136/2010, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Devono intendersi richiamati anche gli altri adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dall'appaltatore, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC alla presente gara.
4. L'appaltatore con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal proprio rappresentante legale, comunica al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 2 del presente articolo entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 – come modificata dal D.L. 187/2010 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto d'appalto.

ART. 18 ADEGUAMENTO PREZZI

1. Il prezzo d'aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno (scolastico) d'appalto. A partire dal secondo anno (scolastico) d'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "a" del D. Lgs. 50/2016, è fatta salva la facoltà dell'appaltatore di chiedere l'adeguamento del suddetto prezzo, con esclusione dei servizi già prestati.
2. L'adeguamento, se domandato, sarà operato in misura pari alla variazione media annua - rispetto a quella dell'anno solare precedente - dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI nazionale).
3. L'adeguamento ISTAT sarà operato esclusivamente sugli elementi di costo coinvolti dalle variazioni ISTAT; si farà riferimento agli elementi di costo specificati dall'appaltatore nel modello di dichiarazione (di dettaglio) dell'offerta economica presentato in sede di gara. La revisione del prezzo e risultante dagli atti di aggiudicazione sarà pertanto operata con la seguente procedura:
 - A) Si calcolerà il nuovo valore assoluto per ciascuna voce di costo che ha subito una variazione;
 - B) Si procederà quindi alla somma di tutte le voci di costo specificate (sia quelle variate che quelle non soggette a cambiamento) dall'appaltatore nel modello di dichiarazione (di dettaglio) dell'offerta economica presentato in sede di gara, ottenendo così il prezzo revisionato.
4. Sarà onere dell'Appaltatore dimostrare analiticamente su quali voci di costo l'ISTAT impatta, fornendo all'Amministrazione aggiudicatrice dati oggettivamente riscontrabili.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

5. L'adeguamento del prezzo non avrà effetto retroattivo, ma sarà operato solo sui servizi ancora da prestare.
6. L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento del prezzo del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di rinnovo contrattuale – ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato - qualora la stessa sia superiore ad un anno. In ogni caso il primo anno di eventuale rinnovo il prezzo rimarrà fisso ed invariabile.

ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO

1. L'appaltatore può, in relazione ai crediti vantati verso la Stazione appaltante e derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione dei crediti stessi a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità al Comune, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune quale soggetto debitore.
3. In base a quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione del credito può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo al presente appalto e con questo stipulato.
5. La cessione del credito potrà essere accettata solo con riferimento alle prestazioni già svolte e previa verifica della regolarità contributiva del cedente (DURC REGOLARE) e della regolarità del pagamento di imposte e tasse, presso l'agenzia delle entrate.
6. Al fine di consentire all'appaltatore la migliore gestione possibile dei crediti vantati nei suoi confronti, la Stazione appaltante si impegna a rilasciare apposita certificazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, che attesti se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché dai correlati decreti attuativi e comunque fatte salve eventuali disposizioni speciali in materia.

ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto d'appalto a pena di nullità e di risoluzione del contratto per inadempimento. In caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici è ammesso il subentro del contratto con la PA da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lettera D punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed a condizione che il nuovo operatore economico provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal capitolato d'appalto e dalla documentazione di gara per la gestione del servizio e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice appalti.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

ART. 21 SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del presente appalto esegue in proprio le prestazioni dedotte nel contratto. Nel caso in cui l'appaltatore intendesse fare ricorso al subappalto, troverà applicazione l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 FACOLTA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Al Comune sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e controllo in riferimento:
 - all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come - programmato;
 - al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto;
 - al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente della ditta.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere ogni documento ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento del servizio.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi previsti si provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC indirizzata al Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario.
4. L'appaltatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni con le medesime modalità di cui sopra entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
5. Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della comunicazione, previo nuovo ulteriore avviso con PEC, il contratto si intenderà risolto per grave inadempimento di cui all'art. 24 del presente capitolato.

ART. 23 PENALI

1. In caso d'inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato la stazione appaltante potrà applicare le penalità indicate nel presente articolo.

RITARDATO ADEMPIMENTO (rif. Art. 113 bis del Codice appalti)

- 1 per mille dell'importo netto contrattuale = per ritardo nell'avvio del servizio oggetto dell'appalto, a decorrere dalla data di avvio richiesta dal committente, per ogni giorno di ritardo.
- 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale = per ritardo nella trasmissione dei report delle visite ispettive, per ogni giorno di ritardo oltre i termini indicati dal capitolato all'art. 4;
- 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale = per ritardo nella trasmissione dei rapporti di prova relativi ai controlli analitici su matrici alimentari ed ambientali, per ogni giorno di ritardo oltre i termini indicati dal capitolato all'art. 4;
- 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale = per ritardo nella trasmissione delle sintesi relative alle schede di gradimento del menù, per ogni giorno di ritardo oltre i termini indicati dal capitolato all'art. 4;
- Per cumulo di infrazioni per ritardato adempimento – ovvero quando il ritardato adempimento determina un importo massimo delle penali sopra indicate pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale - la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

ALTRE VIOLAZIONI

- € 200,00 per la mancata esecuzione di un'ispezione di cui all'art. 4 del capitolato;
- € 200,00 per la mancata esecuzione di un'analisi di cui all'art. 4 del capitolato;
- € 250,00 per irreperibilità del tecnologo incaricato del servizio per oltre 24 ore, negli orari di reperibilità, a decorrere dalla data di segnalazione del committente;
- € 500,00 per mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale;
- € 500,00 per violazione delle modalità d'intervento previste dall'art. 4 del capitolato per le emergenze;
- Da € 50,00 ad € 300,00 per ogni altra violazione del presente capitolato, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla gravità dell'inadempimento, da valutarsi ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.

1. In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità potrà essere raddoppiata.
2. Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. **Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore** non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'aggiudicatario che egli non possa evitare; a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali. Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

C) PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

1. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento mediante PEC, inviata dalla stazione appaltante nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.
2. L'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla contestazione mediante nota scritta da produrre via PEC.
3. Il Committente adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota dell'Aggiudicatario o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni, senza che l'Appaltatore abbia risposto.
4. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso d'insufficienza, attingendo alla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura dell'Appaltatore nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto.
5. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - Mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dalla stazione appaltante;
 - Interruzione del servizio senza giusta causa per più di 3 giorni;
 - Cessione del contratto (rif. art. 18 del capitolato);
 - Inadempienza retributiva dell'esecutore;
 - Mancata applicazione del CCNL di riferimento;
 - Violazione delle norme in materia di tracciabilità;
 - Ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
 - Mancato reintegro della cauzione definitiva (rif. art. 26 del capitolato);
 - Mancato rispetto del patto d'integrità del Comune di Cesano Maderno;
 - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla presente concessione – rif. art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 – come modificata dal D.L. 187/2010;
 - Effettuazione di ispezioni da parte di personale privo della qualifica di tecnologo alimentare;
 - Sottoscrizione dei certificati di analisi da parte di tecnici non abilitati;
 - Per cumulo d'infrazioni per ritardato adempimento – ovvero quando il ritardato adempimento determina un importo massimo delle penali sopra indicate pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'appaltante;
 - Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
 - Ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del c.c.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento/grave irregolarità l'appaltante adotterà l'iter di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
3. E' altresì facoltà del Comune risolvere il contratto di appalto unilateralmente e con decorrenza immediata al verificarsi di ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del c.c.
4. A mente del combinato disposto dell'art. 108 comma 2 e dell'art. 176 del D.Lgs 50/2016 il Comune di Cesano Maderno dovrà risolvere il contratto unilateralmente e con decorrenza immediata – ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - fatto salvo il diritto del Comune stesso, al risarcimento degli eventuali danni subiti al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - A) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - B) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice appalti.

5. Il Comune di Cesano Maderno potrà altresì risolvere il contratto unilateralmente e con decorrenza immediata – ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - fatto salvo il diritto del Comune stesso, al risarcimento degli eventuali danni subiti, nel caso d'intervenuta inidoneità dell'aggiudicatario accertata dagli organi competenti nell'arco di durata del contratto d'appalto e che costituisce causa ostativa a contrarre con la pubblica Amministrazione.
6. Quando si verificano le vicende di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile, l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della clausola risolutiva espressa, intimata a mezzo PEC, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
7. L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto d'appalto e nell'arco di durata dello stesso.
8. In caso di risoluzione del contratto, all'Aggiudicatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
9. Nel caso di risoluzione del contratto, per tutti i casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati al Comune per le spese di eventuale riappalto del servizio e per ogni altra spesa conseguente.
10. Troverà applicazione altresì l'art. 110 del codice appalti.

ART. 25 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.
2. In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto – ma relativo al servizio oggetto d'appalto – la controversia sarà demandata al Tribunale di Monza.

ART. 26 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 prima della stipula del contratto, l'appaltatore è tenuto a prestare la "garanzia definitiva", a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La Stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti dall'art. 103 comma 2 del codice appalti.
3. La garanzia definitiva è prestata nella **misura del 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione (importo contrattuale)**, al netto dell'I.V.A. A mente dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016 in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia definitiva da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

4. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Trovano inoltre applicazione tutti gli altri casi di riduzione dell'importo della garanzia disciplinati dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tali benefici l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo le relative certificazioni di qualità, ambientali, di legalità etc. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
5. L'importo del deposito cauzionale definitivo sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.
6. Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del Codice appalti, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. A mente dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la garanzia definitiva può essere resa in forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.
8. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, **in contanti, con bonifico, con assegno circolare intestato al Comune di Cesano Maderno** oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
9. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
10. Ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs 50/2016 **la fideiussione** è bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n° 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
11. Ai sensi dell'art. 103 comma 10 del codice appalti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. In ogni caso la garanzia deve essere prestata con un'unica modalità.
13. **Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del Codice Appalti la fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente:**
 - A) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;**
 - B) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;**
 - C) l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**
14. La fideiussione relativa alla **cauzione definitiva opera sino all'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel contratto d'appalto.**
15. A mente dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'**80%** dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dell'esecuzione o di analogo



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

16. L'ammontare residuo della fideiussione - pari al **20%** dell'iniziale importo garantito - viene liquidato come indicato all'art. 16.2 del presente capitolato.
17. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento.
18. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto e previo avviso scritto da comunicare all'aggiudicatario.
19. In caso di proroga/rinnovo del contratto, la stessa sarà subordinata alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova cauzione per il corrispondente periodo.
20. Resta salvo, per la stazione appaltante, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 27 RECAPITO E REFERENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'appalto:
 - ❖ Sede legale, amministrativa ed **operativa, ovvero stabilmente funzionante con responsabili in loco con poteri decisionali rispetto ai problemi derivanti dalla gestione dei servizi** ed i relativi recapiti telefonici, di fax ed e.mail, pec, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi;
 - ❖ il nominativo del referente del servizio al quale rivolgere le richieste di soluzione di tutte le problematiche che dovessero sorgere relativamente al servizio stesso.
2. La ditta dovrà comunicare ogni eventuale variazione successiva dei dati indicati al comma precedente.

ART. 28 SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese per tasse, imposte e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto relativo all'affidamento in oggetto e sua registrazione.
2. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
3. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
4. Il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale - a mente dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
5. Costituiscono parti integranti del contratto:
 - L'offerta tecnica ed economica dell'impresa;
 - Il presente capitolato-speciale d'appalto firmato per accettazione;
 - Il patto d'integrità adottato dal Comune di Cesano Maderno con delibera di G.C. n° 264 del 15/12/2015.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

- Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cesano Maderno (MB), adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 10/12/2013. La ditta appaltatrice assume gli obblighi derivanti dal suddetto codice di comportamento e da quello adottato a livello nazionale impegnandosi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

ART. 29 NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rimanda alla vigente legislazione applicabile in materia.

- *La ditta dichiara di aver preso visione e di aver compreso tutti gli articoli del presente capitolato e di impegnarsi pertanto all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto conformemente ad essi.*
- *L'impresa dichiara di aver preso visione e di aver compreso in particolare le clausole degli articoli 6, 16.1, 16.2, 18, 19, 20, 22, 23 e 24 e di impegnarsi pertanto all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto conformemente ad essi. Nel caso pertanto di mancata esplicita indicazione nelle proprie offerte di condizioni richieste dal presente capitolato, esse si intendono comunque accettate e garantite. Offerte contenenti riserve e condizioni, o comunque clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., che contrastino con quanto disposto dal presente capitolato saranno considerate non ammissibili alla valutazione.*

*Firma digitale del legale rappresentante
dell'IMPRESA*
